

PROTOCOLLO FACOLTATIVO ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA RELATIVA A UNA PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

Adottata e aperta per la firma, la ratifica e l'adesione con la risoluzione dell'A / A / RES / 66/138 del 19 dicembre 2011 entrata in vigore il 14 aprile 2014

Gli Stati parti al presente Protocollo,

Considerando che, conformemente ai principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Rilevando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dell'infanzia (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti in essa enunciati per ogni bambino all'interno della propria giurisdizione senza discriminazioni di alcun tipo, indipendentemente dal bambino o dal suo o razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato del genitore o tutore legale,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali,

Riaffermando anche lo status del bambino come soggetto di diritti e come essere umano con dignità e capacità in evoluzione,

Riconoscendo che lo status speciale e dipendente dei minori può creare loro reali difficoltà nel perseguire rimedi per le violazioni dei loro diritti,

Considerando che il presente protocollo rafforzerà e integrerà i meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di presentare denunce per violazione dei loro diritti,

Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere una considerazione preminente da rispettare nel perseguire i rimedi per le violazioni dei diritti del minore e che tali rimedi dovrebbero tener conto della necessità di procedure sensibili a livello di minore a tutti i livelli,

Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare adeguati meccanismi nazionali per consentire a un bambino i cui diritti sono stati violati di avere accesso a rimedi efficaci a livello nazionale,

Ricordando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e altre pertinenti istituzioni specializzate, incaricate di promuovere e proteggere i diritti dei minori, possono svolgere a tale riguardo,

Considerando che, al fine di rafforzare e integrare tali meccanismi nazionali e migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, se del caso, dei protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, alla prostituzione minorile e alla pornografia minorile e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, sarebbe opportuno consentire al comitato per i diritti dell'infanzia (di seguito "il comitato") di svolgere le funzioni previste dal presente protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

Parte I.

Disposizioni generali

Articolo 1

Competenza del comitato per i diritti dell'infanzia

- 1° Uno Stato parte al presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come previsto dal presente Protocollo.
- 2° Il Comitato non eserciterà la propria competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo su questioni relative alle violazioni dei diritti stabilite in uno strumento di cui tale Stato non è parte.
- 3° Nessuna comunicazione deve essere ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato che non è parte del presente Protocollo.

Articolo 2

Principi generali che guidano le funzioni del Comitato

Nell'adempiere alle funzioni che gli sono conferite dal presente protocollo, il comitato è guidato dal principio dell'interesse superiore del minore. Deve inoltre tenere conto dei diritti e delle opinioni del minore, in quanto le opinioni del minore sono ponderate in funzione dell'età e della maturità del minore.

Articolo 3

Regole di procedura

- 1° Il comitato adotta il regolamento interno da seguire nell'esercizio delle funzioni che gli sono conferite dal presente protocollo. Nel fare ciò, dovrà tenere conto, in particolare, dell'articolo 2 del presente Protocollo al fine di garantire procedure sensibili per i minori.
- 2° Il comitato include nel proprio regolamento interno garanzie per impedire la manipolazione del minore da parte di coloro che agiscono per suo conto e può rifiutare di esaminare qualsiasi comunicazione che ritenga non essere nel migliore interesse del minore.

Articolo 4

Misure di protezione

- 1° Uno Stato parte adotterà tutte le misure appropriate per garantire che le persone sotto la sua giurisdizione non siano soggette a violazioni dei diritti umani, maltrattamenti o intimidazioni a seguito di comunicazioni o cooperazione con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
- 2° L'identità di qualsiasi individuo o gruppo di persone interessate non deve essere rivelata pubblicamente senza il loro esplicito consenso.

Seconda parte

Procedura di comunicazione

Articolo 5

Comunicazioni individuali

1° Le comunicazioni possono essere inviate da o per conto di un individuo o di un gruppo di individui, all'interno della giurisdizione di uno Stato parte, sostenendo di essere vittime di una violazione da parte di quello Stato parte di uno qualsiasi dei diritti stabiliti in uno dei seguenti strumenti ai quali quello Stato è parte:

- La convenzione;
- Il protocollo opzionale alla convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile;
- Il protocollo opzionale alla convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
-

1° Laddove una comunicazione sia presentata per conto di un individuo o di un gruppo di individui, ciò deve avvenire con il loro consenso, a meno che l'autore non possa giustificare la sua azione senza tale consenso.

Articolo 6

Misure provvisorie

1° In qualsiasi momento dopo il ricevimento di una comunicazione e prima che sia stata raggiunta una determinazione nel merito, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato per sua urgente considerazione una richiesta che lo Stato Parte adotti le misure provvisorie che potrebbero essere necessarie in circostanze eccezionali per evitare possibili danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle presunte violazioni.

2° Laddove il Comitato eserciti il proprio potere discrezionale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ciò non implica una determinazione sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.

Articolo 7 Ricevibilità

Il comitato considera inammissibile una comunicazione quando:

1° La comunicazione è anonima;

2° La comunicazione non è in forma scritta;

3° La comunicazione costituisce un abuso del diritto di presentazione di tali comunicazioni o è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e / o dei relativi Protocolli opzionali;

4° La stessa questione è già stata esaminata dal Comitato o è stata o è in fase di esame nell'ambito di un'altra procedura di indagine o risoluzione internazionale;

5° Tutti i rimedi domestici disponibili non sono stati esauriti. Questa non deve essere la regola in cui l'applicazione dei rimedi è irragionevolmente prolungata o è improbabile che porti un sollievo efficace;

6° La comunicazione è manifestamente mal fondata o non sufficientemente motivata;

7° I fatti che sono oggetto della comunicazione si sono verificati prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato parte interessato, a meno che tali fatti siano proseguiti dopo tale data;

8° La comunicazione non viene presentata entro un anno dall'esaurimento dei rimedi domestici, tranne nei casi in cui l'autore può dimostrare che non è stato possibile presentare la comunicazione entro tale termine.

Articolo 8

Trasmissione della comunicazione

1° A meno che il Comitato non ritenga inammissibile una comunicazione senza riferimento allo Stato parte interessato, il Comitato sottoporrà quanto prima possibile qualsiasi comunicazione a esso presentata ai sensi del presente Protocollo all'attenzione dello Stato parte interessato.

2° Lo Stato parte presenterà al Comitato spiegazioni o dichiarazioni scritte che chiariscano la questione e l'eventuale rimedio che potrebbe aver fornito. Lo Stato parte dovrà inviare la sua risposta il prima possibile e entro sei mesi.

Articolo 9

Insediamiento amichevole

- 1° Il comitato mette a disposizione i suoi buoni uffici alle parti interessate al fine di pervenire a una composizione amichevole della questione sulla base del rispetto degli obblighi stabiliti nella convenzione e / o nei protocolli opzionali ad essa relativi.
- 2° Un accordo su una soluzione amichevole raggiunto sotto gli auspici del Comitato chiude l'esame della comunicazione ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10

Considerazione delle comunicazioni

- 1° Il comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente protocollo il più rapidamente possibile, alla luce di tutta la documentazione che gli è stata sottoposta, a condizione che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
- 2° Il comitato tiene riunioni chiuse quando esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del presente protocollo.
- 3° Se il comitato ha richiesto provvedimenti provvisori, accelera l'esame della comunicazione.
- 4° Nell'esaminare le comunicazioni relative a violazioni dei diritti economici, sociali o culturali, il Comitato dovrà considerare la ragionevolezza delle misure prese dallo Stato parte in conformità con l'articolo 4 della Convenzione. Nel fare ciò, il Comitato deve tenere presente che lo Stato parte può adottare una serie di possibili misure politiche per l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali nella Convenzione.
- 5° Dopo aver esaminato una comunicazione, il comitato trasmette senza indugio le sue opinioni sulla comunicazione, insieme alle eventuali raccomandazioni alle parti interessate.

Articolo 11 Seguito dato

- 1° Lo Stato parte dovrà tenere in debito conto le opinioni del Comitato, unitamente alle sue eventuali raccomandazioni, e dovrà presentare al Comitato una risposta scritta, comprese le informazioni su qualsiasi azione intrapresa e prevista alla luce delle opinioni e delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte dovrà inviare la sua risposta il prima possibile e entro sei mesi.
- 2° Il Comitato può invitare lo Stato parte a presentare ulteriori informazioni su eventuali misure che lo Stato parte ha adottato in risposta alle proprie opinioni o raccomandazioni o all'attuazione di un eventuale accordo di composizione amichevole, anche se ritenuto appropriato dal Comitato, nelle successive rapporti ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo opzionale alla Convenzione sulla vendita di bambini, della prostituzione minorile e della pornografia infantile o dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ove applicabile.

Articolo 12

Comunicazioni interstatali

- 1° Uno Stato parte al presente Protocollo può, in qualsiasi momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e prendere in considerazione le comunicazioni in cui uno Stato parte afferma che un altro Stato parte non è adempiere ai propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
 - 1° La convenzione;
 - 2° Il protocollo opzionale alla convenzione sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile;
 - 3° Il protocollo opzionale alla convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
- 4° Il Comitato non riceverà comunicazioni riguardanti uno Stato parte che non abbia effettuato tale dichiarazione o comunicazioni da parte di uno Stato Parte che non abbia effettuato tale dichiarazione.
- 5° Il Comitato metterà a disposizione i suoi buoni uffici agli Stati parti interessati in vista di una soluzione amichevole della questione sulla base del rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli opzionali.

6° Una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario Generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di qualsiasi argomento che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa ai sensi del presente articolo; nessuna ulteriore comunicazione da parte di uno Stato parte sarà ricevuta ai sensi del presente articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario Generale, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Parte III

Procedura di richiesta

Articolo 13

Procedura di indagine per violazioni gravi o sistematiche

- 1° Se il Comitato riceve informazioni affidabili che indicano violazioni gravi o sistematiche da parte di uno Stato parte dei diritti stabiliti nella Convenzione o nei Protocolli opzionali relativi alla vendita di minori, alla prostituzione minorile e alla pornografia infantile o al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, il Il Comitato inviterà lo Stato parte a collaborare all'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare senza indugio osservazioni in merito alle informazioni in questione.
- 2° Tenendo conto di eventuali osservazioni che potrebbero essere state presentate dallo Stato parte interessato, nonché di qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, il Comitato può designare uno o più dei suoi membri affinché conducano un'indagine e riferiscano urgentemente al Comitato. Laddove garantito e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può comprendere una visita nel suo territorio.
- 3° Tale indagine deve essere condotta in modo confidenziale e la cooperazione dello Stato parte deve essere ricercata in tutte le fasi del procedimento.
- 4° Dopo aver esaminato i risultati di tale inchiesta, il Comitato trasmetterà senza indugio tali risultati allo Stato parte interessato, unitamente a eventuali commenti e raccomandazioni.
- 5° Lo Stato parte interessato deve, al più presto e entro sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presentare le proprie osservazioni al Comitato.
- 6° Dopo che tali procedimenti sono stati completati in relazione a un'indagine presentata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, previa consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere un resoconto sommario dei risultati dei procedimenti nella sua relazione fornita per l'articolo 16 del presente Protocollo.
- 7° Ciascuno Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o della sua adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista nel presente articolo in relazione ai diritti stabiliti in alcuni o tutti i strumenti elencati al paragrafo 1.
- 8° Qualsiasi Stato parte che abbia fatto una dichiarazione in conformità con il paragrafo 7 del presente articolo può, in qualsiasi momento, ritirare tale dichiarazione mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14

Seguito dato alla procedura di richiesta

- 1° Il Comitato può, se necessario, dopo la fine del periodo di sei mesi di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato a informarlo delle misure adottate e previste in risposta a un'indagine condotta ai sensi dell'articolo 13 del presente protocollo.
- 2° Il Comitato può invitare lo Stato parte a presentare ulteriori informazioni su eventuali misure che lo Stato parte ha adottato in risposta a un'indagine condotta ai sensi dell'articolo 13, incluso come ritenuto appropriato dal Comitato, nelle successive relazioni dello Stato parte ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, articolo 12 del protocollo opzionale alla convenzione sulla vendita di bambini, prostituzione minorile e pornografia infantile o articolo 8 del protocollo opzionale alla convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, ove applicabile.

Parte IV

Disposizioni finali

Articolo 15

Assistenza e cooperazione internazionale

- 1° Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate delle Nazioni Unite, fondi e programmi e altri organismi competenti le sue opinioni o raccomandazioni in merito a comunicazioni e richieste che indicano la necessità di una consulenza o assistenza tecnica, insieme allo Stato parte eventuali osservazioni e suggerimenti su tali punti di vista o raccomandazioni.
- 2° Il Comitato può anche portare all'attenzione di tali organi, con il consenso dello Stato parte interessato, qualsiasi questione derivante da comunicazioni considerate ai sensi del presente Protocollo che possa aiutarli a decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali che possono contribuire ad aiutare gli Stati parti a realizzare progressi nell'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e / o nei Protocolli opzionali ad essa.

Articolo 16

Riferire all'Assemblea Generale

Il Comitato includerà nella sua relazione presentata ogni due anni all'Assemblea Generale in conformità con l'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione un riassunto delle sue attività ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17

Diffusione e informazioni sul protocollo facoltativo

Ciascuno Stato parte si impegna a diffondere e diffondere il presente Protocollo e a facilitare l'accesso alle informazioni sulle opinioni e le raccomandazioni del Comitato, in particolare per quanto riguarda le questioni che coinvolgono lo Stato parte, mediante e mezzi attivi e in formati accessibili per adulti e bambini, compresi quelli con disabilità.

Articolo 18

Firma, ratifica e adesione

- 1° Il presente Protocollo è aperto alla firma di qualsiasi Stato che abbia firmato, ratificato o aderito alla Convenzione o ad uno dei primi due Protocolli opzionali ad essa.
- 2° Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di qualsiasi Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione o ad uno dei primi due Protocolli opzionali ad essa. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
- 3° Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione o ad uno dei primi due Protocolli opzionali ad essa.
- 4° L'adesione avverrà mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19 Entrata in vigore

- 1° Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione.
- 2° Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o strumento di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 20

Violazioni che si verificano dopo l'entrata in vigore

- 1° Il Comitato avrà la competenza esclusivamente in relazione alle violazioni da parte dello Stato parte di uno qualsiasi dei diritti stabiliti nella Convenzione e / o nei primi due Protocolli opzionali ad esso verificatisi dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
- 2° Se uno Stato diventa parte del presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei confronti del Comitato si riferiscono solo alle violazioni dei diritti stabiliti nella Convenzione e / o nei primi due Protocolli opzionali ad esso che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per lo Stato interessato.

Articolo 21 Emendamenti

- 1° Qualsiasi Stato parte può proporre un emendamento al presente Protocollo e presentarlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà qualsiasi proposta di modifica agli Stati parti con una richiesta di notifica se favoriscono una riunione degli Stati parti allo scopo di esaminare e decidere le proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti favorisca tale riunione, il Segretario Generale dovrà convocare la riunione sotto l'egida delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati parti presenti e votanti sarà presentato dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli Stati Parte per l'accettazione.
- 2° Un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al numero di strumenti di accettazione depositati che raggiungono i due terzi del numero di Stati parti alla data di adozione dell'emendamento. Successivamente, la modifica entrerà in vigore per qualsiasi Stato parte il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Una modifica sarà vincolante solo per quegli Stati parti che l'hanno accettata.

Articolo 22 Denuncia

- 1° Qualsiasi Stato parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento mediante notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
- 2° La denuncia non pregiudica la continua applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a qualsiasi comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5 o 12 o qualsiasi inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 prima della data effettiva della denuncia.

Articolo 23

Depositario e notifica da parte del Segretario Generale

- 1° Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente protocollo.
- 2° Il segretario generale informa tutti gli Stati di:
- Firme, ratifiche e adesioni ai sensi del presente protocollo;
 - La data di entrata in vigore del presente protocollo e di eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 21;
 - Qualsiasi denuncia ai sensi dell'articolo 22 del presente protocollo.
 -

Articolo 24 Lingue

- 1° Il presente Protocollo, di cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
- 2° Il segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie certificate del presente protocollo a tutti gli Stati